



Approvato dal CD 10/2005

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE PER IL SERVIZIO DI PICCHETTO MEDICO NOTTURNO E FESTIVO DEL CIRCOLO MEDICO DEL BELLINZONENSE

1 BASI LEGALI

Il Comitato del Circolo Medico del Bellinzonese in applicazione al REGOLAMENTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI PICCHETTO MEDICO NOTTURNO E FESTIVO approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici del Cantone Ticino il 19 novembre 2003 organizza il SERVIZIO DI PICCHETTO MEDICO NOTTURNO E FESTIVO nel territorio di sua competenza.

2 DEFINIZIONE

- 2.1 Per servizio di picchetto si intende la raggiungibilità del medico di guardia, che deve garantire gli interventi necessari, nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo (servizio notturno); il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali dalle ore 07.00 alle ore 07.00 del giorno successivo (servizio festivo)
- 2.2 Nella sua attività il medico di guardia collabora attivamente con le altre strutture sanitarie quali i servizi di Pronto Soccorso di ospedali e cliniche, la centrale d'allarme di Ticino Soccorso e i servizi di autoambulanza.
- 2.3 Il medico di picchetto è raggiungibile tramite il numero telefonico che verrà pubblicato sugli organi di informazione

3 ASSOGGETTAMENTO

- 3.1 Sono tenuti a collaborare nel servizio di picchetto tutti i medici con libero esercizio affiliati al Circolo Medico del Bellinzonese, nonché i medici con libero esercizio non affiliati al Circolo ma che esercitano la loro attività professionale prevalentemente nel territorio del Circolo del Bellinzonese. Per giustificati motivi il medico può domandare al comitato del circolo di poter svolgere il servizio altrove.

4 TERRITORIO DI COMPETENZA

- 4.1 Il territorio di competenza del Circolo Medico del Bellinzonese comprende i seguenti comuni: Arbedo, Bellinzona, Cadenazzo, Camorino, Claro, Contone, Cugnasco, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Isonne, Lumino, Medeglia, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Robasacco, St. Antonino, St. Antonio, Sementina

5 ESENZIONI E DISPENSE DALL'OBBLIGO

- 5.1 Sono esentati dal servizio di picchetto, se ne fanno richiesta:
 - a) il medico ospedaliero strettamente legato ad un servizio di pronto soccorso;
 - b) il medico che partecipa a un picchetto specialistico istituito dal CD (art. 9);
 - c) il medico che partecipa a un picchetto specialistico approvato dal comitato del Circolo Medico del Bellinzonese;
Le condizioni minime di riconoscimenti sono:
reperibilità 24 ore su 24 per tutto l'anno, il medico di picchetto deve potersi recare a domicilio del paziente, la lista dei picchetti è comunicata al Circolo Medico del Bellinzonese;
 - d) i membri del consiglio di gestione (CDG)
- 5.2 Sono dispensati dal servizio di picchetto a tempo determinato o indeterminato, se ne fanno richiesta:
 - a) il medico con più di 60 anni di età
 - b) Il medici che attestino motivi di salute limitanti in modo determinante l'attività lavorativa
 - c) Il medico che dimostri una attività a tempo parziale potrà essere esonerato in modo proporzionale alla sua effettiva attività di una parte del servizio di picchetto
 - d) il medico che non svolge alcuna attività in ambito privato ambulatoriale, né all'interno né all'esterno di una istituzione privata o pubblica
 - e) Se le esigenze del servizio lo giustificano, il circolo può dispensare dal servizio, a tempo determinato o indeterminato, i medici di determinate discipline

- 5.3 La domanda di esenzione o di dispensa è presentata in forma scritta al Comitato del Circolo Medico del Bellinzonese
Al medico dispensato dal servizio potrà venir richiesto un contributo fino a CHF 2500.- all'anno. Il totale raccolto servirà a coprire le spese.
- 5.4 Contro la decisione del comitato è dato ricorso al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla notifica. Contro la decisione del Comitato Direttivo è dato ricorso al Medico Cantonale entro 15 giorni dalla notifica (art. 69a cpv. 3 Legge Sanitaria).
I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo diversa disposizione del presidente del Consiglio Direttivo rispettivamente del Medico Cantonale
- 6 SOSTITUZIONI
- 6.1 La sostituzione del proprio servizio di picchetto non è possibile in modo sistematico. In linea di massima la sostituzione di un picchetto deve rimanere un'eccezione e deve essere vicendevole. Il Comitato si riserva di controllare e punire gli eventuali abusi.
- 7 COMMISSIONE PICCHETTI
- 7.1 Il Comitato del Circolo Medico del Bellinzonese designa il suo rappresentante alla Commissione Picchetti dell'Ordine dei Medici del Cantone Ticino
- 8 APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE
- 8.1 Questo Regolamento modifica e sostituisce, con effetto dalla sua approvazione, il Regolamento del 01 ottobre 1997 modificato nell'assemblea ordinaria del 17.12.1999
- 8.2 Il presente regolamento è presentato al CD per approvazione.

Regolamento adottato dall'assemblea del Circolo Medico del Bellinzonese con decisione del 31.05.2005